



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

23 OTT. 2017

Prot. n.

1-6028

Roma,

20 OTT. 2017

Prot. nr. 188742  
Rif. Prot. Entrata nr. 187934  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 2914 - *"Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale"*. **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuta per le vie brevi il 18 ottobre 2017.

Al riguardo, non avendo per quanto di competenza osservazioni da formulare, **si restituisce la suddetta relazione tecnica positivamente verificata.**

Il Ragioniere Generale dello Stato

**A.S. 2914 - Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (già Testo Unificato C. 338, C. 339, C. 521. C. 1124)**

## **RELAZIONE TECNICA**

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

### **Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

La disposizione, che consta di un unico comma, nello stabilire finalità e ambito di applicazione del provvedimento, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

### **Articolo 2 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti dell'intera materia della pesca e dell'acquacoltura ed a procedere al riassetto ed alla semplificazione della relativa normativa.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che il Governo proceda secondo criteri (i) ricognitivi, anche con riferimento alla normativa internazionale ed europea, (ii) di coordinamento e (iii) di sistematizzazione del quadro normativo esistente.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

Il comma 4, infine, precisa la neutralità finanziaria dei decreti e comunque prevede la formula di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

La disposizione, recante una delega di natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

### **Articolo 3 (Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo finalizzato ad intervenire sul sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Il comma 2, nello stabilire i principi ed i criteri, prevede che l'intervento delegato del Governo dovrà, in sintesi: garantire una equa distribuzione delle risorse a disposizione sul fondo FEAMP sostenendo il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca previsti dalle autorità competenti; favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento e ad altri eventi (ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività non imputabili all'operatore o al datore di lavoro); individuare, nei periodi di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, forme alternative di impiego dei relativi operatori, privilegiando attività alternative che tutelino la risorsa ittica e una sua gestione ecosostenibile.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione del decreto.

Il comma 4, infine, assicura che dall'attuazione delega non derivino nuovi o maggiori oneri e prevede la clausola di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto all'attuazione delle delega si provvederà, secondo quanto prevede la norma, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).**

Al riguardo, si evidenzia, in via generale, che il FEAMP è un fondo strutturale e di investimento europeo (SIE), che viene utilizzato per cofinanziare progetti relativi alla politica della pesca. Ciascuno Stato membro, cui viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del proprio settore ittico, predispone un programma operativo (PO). L'autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Sempre in via generale, si evidenzia che la dotazione finanziaria per l'Italia proveniente dal FEAMP per il periodo 2014-2020 di cui al Regolamento UE n. 508/2014 (FEAMP 2014-2020) ammonta a 537 milioni di euro, compresi gli incentivi pubblici per i controlli e la ricerca scientifica e che lo Stato italiano ha redatto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014, un Programma Operativo unico, approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Per altro, il FEAMP prevede anche una misura specificamente dedicata all'arresto temporaneo dell'attività di pesca (misura 1.33 rubricata "Arresto temporaneo delle attività di pesca"), che presenta una dotazione finanziaria complessiva, prevista dal Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020, di 37,3 milioni di euro, rispetto alla quale, ad oggi, sono stati emanati bandi relativi alle annualità 2015 e 2016, per un importo di 15 milioni di euro ciascuno, con un residuo di circa 7 milioni di euro, cui potrebbero aggiungersi eventuali economie, risultanti dai citati bandi delle annualità 2015 e 2016, che saranno accertabili e quantificabili solo ad esito della emanazione delle graduatorie afferenti i predetti bandi e dei successivi pagamenti.

#### **Articolo 4 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)**

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e relativamente all'anno 2018, di un fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale indicate al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

Il comma 2, di natura ordinamentale, stabilisce la tipologia delle iniziative sperimentali da finanziare, nell'anno 2018, che permangono coerenti con le finalità del fondo.

Per quanto riguarda il finanziamento delle iniziative sperimentali, la dotazione finanziaria del fondo di 3 milioni di euro è coperta, secondo quanto previsto dall'articolo 19, utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3 riguarda, invece, la fissazione dei criteri e delle modalità di accesso alle risorse del fondo e, per quanto in questa sede è di maggior interesse, prevede che le attività verranno finanziate "nei limiti delle risorse effettivamente disponibili" sul fondo.

#### **Articolo 5 (Distretti di pesca)**

La disposizione, di carattere ordinamentale, interviene sulla disciplina attualmente vigente in tema di distretti di pesca di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 226/2001.

In particolare si prevede che, per i distretti di pesca, si proceda per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, in attuazione del principio di sostenibilità ed al fine di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica.

Inoltre, la disposizione rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, a seconda dei casi, con il coinvolgimento delle regioni e di altri soggetti, una serie di aspetti ordinamentali dei distretti di pesca, quali, in particolare, l'istituzione, l'identificazione, la delimitazione e la gestione, nonché l'attribuzione di specifiche competenze, elencate nel comma 3.

La disposizione specifica che i distretti sono da intendersi quali "*sistemi produttivi locali*", lasciando pertanto inalterata la configurazione in termini di aree territoriali omogenee nell'ambito delle quali gli operatori privati possono costituire organismi collettivi di rappresentanza di natura giuridica privata, dove l'intervento dell'Autorità pubblica, per altro previsto anche nell'attuale assetto, è funzionale ad azioni di indirizzo ed estensione della regolazione verso le pratiche di pesca più sostenibili, la valorizzazione della biodiversità e dei sistemi produttivi locali.

**La disposizione, pertanto, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 6 (Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura)**

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita convenzione, **stipulata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, possa dare incarico ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca nonché alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

Il comma 2 specifica che i CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti.

Il comma 3, di natura ordinamentale, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività.

Il comma 4 precisa che i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, per quanto qui maggiormente rileva, **si prescrive che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.**

Il comma 5 definisce le associazioni rappresentative delle imprese di pesca ai fini dell'applicazione del presente provvedimento e delle altre norme vigenti in materia.

Al comma 6, infine, **si prevede una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo, che garantisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla disposizione per il bilancio dello Stato.**

**La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 7 (Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)**

La disposizione, di natura ordinamentale, modifica gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, prevedendo che i compiti e le funzioni di promozione della cooperazione e promozione dell'associazionismo ivi disciplinate possono essere svolti anche attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 8 (Prodotti della pesca)**

Il comma 1 prevede, al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea in tema di pesatura dei prodotti della pesca, che gli operatori possano utilizzare a tal fine cassette standard, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la fissazione delle caratteristiche tecniche, delle certificazioni delle cassette standard, nonché delle specie ittiche per le quali le stesse possono essere utilizzate.

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità attuative della previsioni europee relative alla pesatura dei prodotti di pesca dopo il trasporto dai luoghi di sbarco.

Il comma 3 dispone, infine, che gli operatori, al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa europea ed al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un codice QR, ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La disposizione, di carattere ordinamentale, **non comporta oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Art. 9 (Attività di pesca-turismo e ittiturismo)**

Il comma 1 detta alcune nozioni e definizioni relative all'attività di pesca turismo ed ittiturismo, demandando al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la relativa attività di adeguamento della normativa regolamentare vigente. In particolare, oltre ad alcune precisazioni di carattere definitorio sulla nozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo, la disposizione prevede alcune norme di carattere ordinamentale sull'esercizio delle relative attività.

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Quanto alla disposizione di cui alla lettera g), relativa al rilascio dell'autorizzazione all'attività di pesca turismo da parte del Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione nell'unità da pesca, non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto la disciplina attualmente vigente già prevede che il Capo del Compartimento (Corpo delle Capitanerie di Porto) autorizzi l'attività di pesca turismo e vi faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Art. 10 (Esenzione dall'imposta di bollo).**

Il comma 1 estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo anche alle domande e atti relativi alla concessioni di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Più nello specifico, la disposizione introduce una modifica integrativa all'articolo 21-bis della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, così da estendere ai settori della pesca e dell'acquacoltura il regime di esenzione già previsto per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo.

Dagli archivi in possesso all'Anagrafe Tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. Considerato che le domande e gli atti sopra citati scontano, ad attuale legislazione, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, in via totalmente prudenziale ed in mancanza di dati puntuali, che tutti i sopra citati contribuenti presentino, nell'anno, una domanda o

un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita massima di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

Il comma 2, indica la relativa copertura prevedendo che agli oneri, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **Art. 11 (Vendita diretta).**

Il comma 1 dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Il comma 3 esclude dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

Il comma 4 modifica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 recante "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*" prevedendo che l'esclusione ivi prevista relativa "*ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e di diritti similari*" sia riformulata nei seguenti termini: "*ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività*".

Il comma 5 stabilisce che se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento, il prodotto ceduto debba essere esclusivamente un prodotto della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.

La disposizione è di carattere ordinamentale e **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

#### **Art. 12 (Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)**

Il comma 1 prevede la rappresentanza, senza diritto di voto, nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, di tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca comparativamente più rappresentative.

Alle Commissioni di riserva si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che prevede il solo rimborso spese per la partecipazione agli organi collegiali degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, come appunto nel caso di specie, rientrando le commissioni in argomento nelle aree marine protette che vengono finanziate annualmente con risorse del bilancio MATTM.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", dispone che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente

Pertanto, la partecipazione alla commissione non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati, analogamente agli altri componenti della Commissione e sono previsti solo rimborsi spese che rimangono a carico del soggetto gestore dell'area marina protetta a valere sulle risorse finanziarie ad essa trasferita annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, si stima, sulla base dello storico consolidato, un rimborso spese pro capite, per ciascuna seduta, di circa 300 euro (compresi vitto e alloggio). Considerato un numero medio, per ciascuna Commissione di riserva, di 4 sedute all'anno, la spesa annuale *procapite* è quantificabile in 1.200 euro.

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione dei tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca comparativamente più rappresentative, la spesa annuale per rimborsi spese è quantificata, per ciascuna commissione di riserva, in 3.600 euro. Considerato che le commissioni di riserva sono 27 (pari al complesso delle 27 aree marine protette) la spesa totale è dunque quantificata, per i tre esperti, in 97.200 euro annui.

**Ai suddetti oneri si provvede, secondo quanto prevede il comma 2, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

#### **Articolo 13 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di un decreto legislativo di riordino e riassetto della materia della pesca sportiva.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che il Governo proceda secondo criteri di ricognizione, di coordinamento e di sistematizzazione del quadro normativo esistente, anche con riferimento alla normativa internazionale ed europea.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione del decreto legislativo.

**Il comma 4 prevede che dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 14 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi, cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, che riguardano il sistema di rilascio ed di rinnovo delle concessioni nel rispetto della

normativa europea; i canoni, il rilascio e la durata delle licenze, ed infine la produzione di energia elettrica da acquacoltura.

Più in particolare, si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, con una natura essenzialmente programmatica, che prefigurano linee e comparti di intervento (più che interventi specifici), che verranno declinati nel decreto attuativo, nel limite sancito dal comma 4, che prescrive ed impone la neutralità finanziaria nell'attuazione della delega.

Si tratta comunque di criteri e principi che si muovono in linea di massima - sia pure con le specificità del settore - nella stessa direzione di quelli contenuti nella proposta di legge A.C. 3204 recante "*Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo*" e in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda, nello specifico, la disposizione di cui alla lettera d), si evidenzia che;

- attualmente i canoni relativi alle concessioni demaniali in materia di pesca e acquacoltura sono stabiliti con decreti del MIT (e vengono aggiornati annualmente dallo stesso Dicastero in base alle variazioni degli indici ISTAT) in modo diversificato a seconda che tratti di società cooperative o di soggetti diversi dalle cooperative;
- nel primo caso il D.M. del MIT 15.11.1995, n. 595 e la circolare dello stesso Dicastero n. 31/2001 hanno fissato per l'anno 1994 il canone nelle misure di £.20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo e di £.5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale. Invece per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella cooperativa si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal MIT nel Decreto del 19.7.1989 (e successive modifiche) e nella citata circolare n. 31/2001;
- per le modifiche che verranno introdotte è comunque prevista una salvaguardia data dalla presenza della clausola di invarianza finanziaria (art. 14, comma 4), analoga a quella prevista nel citato A.C. 3204, riguardante la delega per il riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera g), relativa al criterio direttivo della "semplificazione dell'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto" è possibile darvi attuazione con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di una funzione ordinariamente eseguita nel quadro delle attività di istituto condotte dalle Capitanerie di porto.

Infine, per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera h), la stessa prevede che le imprese di acquacoltura identificate con i codici ATECO 03.21.00 (acquacoltura marina) e 03.22.00 (acquacoltura in acque dolci), concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

**Il comma 4 impone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 15 (Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)**

La disposizione ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che continuerebbe a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.



Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che, nell'attuale formulazione della disposizione, viene espressamente previsto e specificato che **ai componenti della Commissione** – che in massima parte appartengono ad organi centrali dell'Amministrazione aventi sede a Roma ovvero a Enti dotati di autonomia patrimoniale non incidente nella spesa statale – **non spetta alcun tipo di compenso, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.**

La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 16 (Pesca del tonno rosso)**

La disposizione detta i criteri e le quote di ripartizione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia, prevedendo, in particolare, che, per il triennio 2018-2020, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, fino ad un massimo del 70 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

Inoltre, nel demandare ad un decreto ministeriale i relativi provvedimenti attuativi, la disposizione stabilisce altresì che si riservi un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva e che si tenga conto, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale di cui raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*).

La disposizione, non avendo effetti finanziari, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 17 (Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

L'articolo detta disposizioni correttive ad alcune disposizioni sanzionatorie del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, l'articolo in commento non modifica gli illeciti contravvenzionali di natura penale ma apporta modifiche ad alcune sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato, di recente, dalla legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo). In particolare, al fine di salvaguardare la continuità dell'esercizio dell'attività d'impresa, in caso di pesca di specie sotto taglia, sono state rimodulate le già previste sanzioni amministrative, in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.

Più nello specifico, e con riferimento alle fattispecie che incidono su sanzioni pecuniarie:

- per quanto riguarda la sanzione per la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u), v) del decreto legislativo, il provvedimento, lasciando inalterati il precetto e la sanzione di base, prevede che l'aumento di pena nel caso in cui la violazione riguardi alcune specie ittiche (tonno rosso e pesce spada) sia di un terzo, mentre il vigente assetto, opera della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo), prevede un aumento del doppio (prima delle recenti modifiche del collegato agricolo non era previsto alcun aumento della sanzione in caso di violazioni riguardanti tonno rosso e pesce spada);
- per quanto riguarda la violazione della lettera f del citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro;
- per quanto riguarda il comma relativo alle violazioni dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e commi 3, 4 e 6, si prevede, lasciando inalterato il precetto e la sostanziale cornice edittale

generale, una rimodulazione della sanzioni ed inoltre si stabilisce che la sanzione sia aumentata sino ad un terzo, anziché raddoppiata, nel caso in cui le violazioni riguardino le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada.

Nel complesso, alle modifiche operate dal presente articolo non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto conto anche della circostanza che le modifiche incidono su parte delle sanzioni modificate recentemente dal collegato agricolo e, dunque, su un regime sanzionatorio che ha trovato applicazione per un breve lasso di tempo.

**Articolo 18 (Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)**

La disposizione introduce modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", ed in particolare al comma 6 del medesimo articolo, regolante fattispecie sanzionatorie accessorie non pecuniarie (sequestro e confisca). In particolare, la modifica prevede che, per le violazioni contemplate dal comma 6, si proceda al sequestro ed alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca. Trattasi di modifica che incide su fattispecie sanzionatorie non pecuniarie, introducendo una graduazione legata alla recidiva della agente, in ossequio al principio di proporzionalità.

**Articolo 19 (Copertura finanziaria)**

La disposizione prevede che all'onere derivante dalla costituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 4, comma 1, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Articolo 20 (Clausola di salvaguardia).**

La disposizione prevede che le disposizioni del provvedimento si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La disposizione, contenente una clausola di salvaguardia, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 DIC 2017